

Interrogazione n. 354

presentata in data 3 luglio 2026

a iniziativa del Consigliere Seri

Gestione appalti da parte di Direttore Generale AOU delle Marche

a risposta immediata

PREMESSO CHE

- Nella precedente interrogazione n. 311/26 del 9 giugno 2026 erano state riportate alcune notizie informali secondo cui l'AOU delle Marche si stava apprestando a prorogare il contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali stipulato con Althea Spa, chiedendo lumi alla Giunta sulle implicazioni della vicenda.

- Con determina n.536 del 17 giugno 2026 avente ad oggetto "2033PA_Procedura finalizzata alla stipula di un accordo quadro per affidamento servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche - gara n.8154133 - esercizio opzione di durata" il direttore della AOU delle Marche ha prorogato tale contratto, a totale conferma delle notizie informali di cui si è detto.

- L'atto in questione è affetto da varie patologie. Vi si legge infatti:

1. "Inoltre la Direzione di questa Azienda, con nota ID:2015086/09/06/2026/DIRGEN, ha comunicato al RUP l'esigenza di disporre la proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni economiche e previste contrattualmente". L'atto, dunque, non è adottato né proposto dal RUP, riporta nei fatti le sole firme del Direttore Generale e dei Direttori Amministrativo e Sanitario (per i prescritti pareri).

2. "Si precisa che la durata dei contratti attuativi AS1-AS2-AS3 è pari a quattro anni, decorrenti dall'avvio delle prestazioni, dunque gli stessi troveranno la loro naturale scadenza in data 30 luglio 2027." L'atto, dunque, viene adottato il 17 giugno 2026, cioè un anno prima della scadenza.

3. "Il corrispettivo dei servizi è oltremodo vantaggioso per la stazione appaltante perché ancorato a stime economiche riferite a oltre quattro anni or sono, comunque remunerative, vista la qualità delle prestazioni rese dall'appaltatrice. Inoltre, nel delineato contesto è certamente vantaggioso per l'amministrazione esercitare l'opzione di durata di cui all'art.4.2 del disciplinare per tutti i contratti attuativi AS1, AS2 e AS3 non essendo revocabile in dubbio che l'indizione di una nuova procedura di gara determinerebbe l'aumento della base d'asta, con derivato maggiore esborso economico per l'Amministrazione". Non ci sono elementi a supporto di queste valutazioni.

CONSIDERATO CHE

- Sul punto 1: l'atto si scontra frontalmente con il basilare principio di separazione fra le funzioni di indirizzo e le funzioni di gestione amministrativa, risalente al lontano 1993 e che attualmente è codificato nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Il Direttore Generale dovrebbe occuparsi di indirizzo e controllo, viene pagato per questo, non per gestire direttamente gli appalti. A peggiorare la situazione, nel caso specifico, il Direttore Generale si è per soprammarchato sostituito inspiegabilmente al RUP. Di certo l'Assessore e le strutture regionali non ignorano (diversamente dai vertici dell'AOU delle Marche) il fatto che per adottare un atto di questo tipo sia richiesto l'intervento del RUP come proponente o eventualmente, se è un dirigente con potere deliberativo, per adottare direttamente l'atto, conformemente a quanto fosse previsto nel merito dell'atto aziendale.

La proroga in esercizio di opzione prevista ab origine dal contratto è a tutti gli effetti una modifica contrattuale (così come affermato anche nell'atto), in più viene fatta anche un'altra modifica dello stesso contratto. Le modifiche contrattuali, come recita l'articolo 106 del decreto 50/2026, "devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende".

Qui bisogna anche farsi un'altra domanda, al di là di quella che apparrebbe essere una palese e grave violazione di competenze posta in essere: perché un Direttore Generale entra tanto nel merito di decisioni di questo tipo?

- Sul punto 2: perché viene fatta una proroga un anno prima della scadenza? I tempi di questo atto sono molto strani. Se è vero, come è vero e scritto per di più nell'atto, che "l'opzione di durata costituisce una facoltà discrezionale per l'amministrazione ma un obbligo per l'appaltatrice laddove prima si determini in tal senso posto che la seconda, nel partecipare alla procedura, ha accettato tutte le regole in essa contenute", per quali motivazioni l'AOU delle Marche decide adesso, scegliendo di autovincolarsi con un anno di anticipo?

Ancora di più c'è da chiedersi tutto ciò alla luce dei numerosi procedimenti di contestazione e applicazione di penali nei confronti della società Althea Italia S.p. A, tra cui :

- procedimento concluso il 01/07/2024 relativo a disservizi sull'indicatore P04 per errori nel caricamento dati software, con compensazione economica pari a Euro 9.310,00;
- procedimento concluso il 07/11/2024 per ritardi nella riparazione di apparecchiature elettromedicali per Euro 5.967,00;
- procedimento concluso il 12/02/2025 relativo al malfunzionamento del "modulo collaudi" per Euro 11.158,21;
- procedimento avviato il 25/03/2025 per mancata esecuzione di manutenzioni programmate, concluso con penale pari a Euro 27.895,53;
- procedimento avviato il 30/06/2025 relativo a ritardi e mancante manutenzioni programmate, inizialmente quantificato in Euro 296.764,53 tutt'ora oggetto di discussione;
- risulterebbero inoltre ulteriori contestazioni formulate dal DEC per importi considerevoli.

- Sul punto 3: può un Direttore Generale fare direttamente valutazioni del genere? Senza minimamente esplicitare dati e analisi di mercato a conferma di quanto affermato con tanta sicurezza?

INTERROGA

LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

se la Giunta regionale pensa che è normale e legittimo che il Direttore Generale della AOU della Marche si sostituisca ai dirigenti e al RUP disponendo direttamente modifiche di un appalto con atto determinativo firmato solo da lui stesso (oltre alla firma per i pareri dei direttori amministrativo e sanitario), facendo direttamente valutazioni di convenienza sulle condizioni previste da contratto di appalto, senza neanche citare dati o indagini comparative, andando poi a modificare gli stessi contratti, prorogandoli con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, così autovincolando con largo anticipo e senza alcuna ragione apparente l'AOU delle Marche.